



Processo verbale di seduta del Consiglio regionale

XXXIX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 156 del 5 giugno 2007

OGGETTO: Risoluzione – Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 recante “Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali” – Correzione di errore materiale – Ripubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in forma corretta

	pres.	ass.
1 - Baiardini Paolo	"	
2 - Bottini Lamberto		"
3 - Bracco Fabrizio	"	
4 - Brega Eros	"	
5 - Carpinelli Roberto	"	
6 - Cintioli Giancarlo	"	
7 - De Sio Alfredo	"	
8 - Dottorini Olivier Bruno	"	
9 - Gilioni Mara	"	
10 - Girolamini Ada	"	
11 - Laffranco Pietro	"	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	"	
13 - Lorenzetti Maria Rita		"
14 - Lupini Pavilio	"	
15 - Mantovani Massimo		"

	pres.	ass.
15 - Masci Luigi	"	
16 - Melasecche Germini Enrico	"	
18 - Modena Fiammetta	"	
19 - Nevi Raffaele		"
20 - Riommi Vincenzo		"
21 - Ronca Enzo	"	
22 - Rosi Maurizio	"	
23 - Rossi Gianluca	"	
24 - Sebastiani Enrico	"	
25 - Spadoni Urbani Ada	"	
26 - Tippolotti Mauro	"	
27 - Tomassoni Franco	"	
28 - Tracchegiani Aldo		"
29 - Vinti Stefano	"	
30 - Zaffini Francesco		"

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Eros BREGA

ESTENSORE: dr. Francesco T. DE CAROLIS

VERBALIZZANTE: dr. Adriano PANFILI



OGGETTI N. 237

Deliberazione n. 156 del 5 giugno 2007

RISOLUZIONE - Legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 recante “Disposizioni in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali” – Correzione di errore materiale – Ripubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in forma corretta

IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la comunicazione resa al Consiglio regionale dal suo Presidente;

VISTA la proposta di risoluzione, presentata, con riferimento a detta comunicazione, dai Consiglieri Masci, Vinti, Sebastiani, Girolamini, Rossi Gianluca, Modena, Dottorini, Laffranco, Carpinelli e Zaffini (atto n. 858);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità dei voti espressi
nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di approvare la seguente risoluzione:



“IL CONSIGLIO REGIONALE

UDITA la comunicazione resa dal Presidente del Consiglio nel testo che segue:

“Con legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, il Consiglio regionale dell’Umbria ha disposto nuove norme in ordine alle indennità dei Consiglieri regionali.

Il risultato a cui l’Assemblea è giunta, ampiamente dibattuto in Aula ed esaminato nella relazione illustrativa della legge regionale n. 17/2007, è consistito nella rideterminazione in riduzione dell’indennità dei Consiglieri: dato inconfutabile che si evince anche dal tenore della norma finanziaria della legge n. 17/2007, in base alla quale “i risparmi derivanti dall’applicazione della presente legge costituiscono economie di bilancio per l’anno 2007”.

Il primo comma dell’articolo 1 della legge approvata dispone che “l’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale, per garantire il libero svolgimento del mandato ai sensi dell’articolo 122, comma 4 della Costituzione e dell’articolo 57 dello Statuto regionale, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili il cui ammontare è pari ad un ventesimo del trattamento complessivo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate l’indennità”.

Il comma successivo dello stesso articolo precisa che “L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera l’ammontare delle quote mensili in riferimento alla qualifica HA08, classe 8/16, relativa ai magistrati di cui al comma 1”.

Siffatta formulazione del testo del comma 2 dell’articolo 1 rappresenta il risultato di un emendamento (apportato in Aula consiliare) a quanto emerso dall’esame della competente Commissione consiliare, in seno alla quale si era deciso di non indicare nel testo legislativo qualifica e classe del trattamento economico dei magistrati di Cassazione.

La scelta dell’Aula è stata determinata dalla volontà di non lasciare alcun margine di discrezionalità all’Ufficio di Presidenza del Consiglio nel definire l’entità del compenso, come invece ordinariamente accade sia per il Parlamento nazionale, che per i Consigli di molte altre Regioni.



Il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 legge regionale n. 17/2007 ha trovato il suo fondamento in un dato, relativo alle competenze dovute alla magistratura ordinaria dal 1° gennaio 2007, acquisito da parte del Consiglio regionale dell'Umbria per le vie brevi, con riserva da parte del Ministero della Giustizia di comunicazione formale ai fini del calcolo definitivo.

Il Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità - Ufficio II), con nota prot. n. 1934, recentemente trasmessa al Servizio Amministrazione e Personale del Consiglio regionale (prot. n. 1911 del 30 maggio 2007), ha reso noto che "la legge regionale n. 17/2007 art. 1 contiene un'incongruenza, in quanto le funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione di cui al comma 1 sono svolte da magistrati inquadrati nella qualifica HH07, mentre al comma 2 della legge regionale si fa, invece, riferimento alla qualifica HA08, la quale non può ritenersi relativa alla suddetta tipologia di magistrati.

Si ravvisa, per quanto precede, la necessità di provvedere alla rettifica dell'errore materiale";

DELIBERA

- la correzione dell'errore materiale di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 17/2007, in cui si è incorsi in sede di approvazione della stessa, rettificando la qualifica recata dal testo come "HA08" in "HH07";
- di trasmettere, in conseguenza, al Presidente della Giunta regionale il testo di legge come corretto, con invito allo stesso di procederne alla ripubblicazione, a fini notiziali, nei modi previsti dalla legge.

l'Estensore
dr. Francesco T. De Carolis